

L'abbandono culturale degli oliveti e la misura dei fenomeni in atto per politiche settoriali più efficaci. Focus Lazio: i dati della transizione.

Claudio Di Giovannantonio, Federico Schiavi, Giovanni Pica, Laura Monaci, Michele Downie, Massimo Paolanti – ARSLAL Roma.

Tornata dell'Accademia Nazionale dell'Olio e dell'Olivo nel Lazio del 24/06/2022 – atti in pubblicazione.

L'abbandono culturale degli oliveti è un fenomeno multifattoriale, correlato a fattori fisici e sociali tra cui spicca la frammentazione fondiaria, che tuttora condiziona la transizione da una agricoltura di autoconsumo ad una di mercato. Ogni futura strategia di contrasto dell'abbandono necessita di valutazioni con dati da immagine più che su base censuaria, per misurare le dinamiche in atto sulle superfici a rischio di abbandono, prima del consolidamento di formazioni forestali a loro volta interessate da livelli di tutela ambientale e paesaggistica che subordinano il recupero produttivo a gravose procedure autorizzative: nelle superfici a rischio abbandono andrebbero ricomprese quelle di autoconsumo collocate su terreni acclivi e non più associate ad Agricoltori Attivi.

Il peso della frammentazione sul mancato adattamento strutturale

Il fenomeno dell'abbandono culturale è di particolare interesse per l'olivicoltura, che è massimamente infeudata a territori di collina non irrigui, spesso soggetti a gravi *limitazioni fisiche* (minima profondità del suolo vegetale, altimetria, pendenze) cui si associano *problematiche sociali* (senilizzazione, spopolamento) e *strutturali* (mancata ricomposizione fondiaria, scomparsa dell'allevamento ovino estensivo associato ad ordinamenti promiscui, ecc.). Secondo i recenti studi dell'Unione Europea ⁽¹⁾, il rischio di abbandono culturale si proietta, ulteriormente, almeno fino al 2050 per notevoli superfici in tutti i Paesi UE: è evidente che l'abbandono non è un problema peculiare della sola filiera olivicola, atteso che esso impatta, con vario gradiente, tutte le agricolture delle aree interne. Nel caso dell'olivicoltura l'abbandono viene però accentuato dal ruolo che esercita la frammentazione nel determinare il mancato subentro nell'esercizio dell'attività agricola: lo studio UE attesta che *la dimensione aziendale è il principale driver nel determinare il subentro di un conduttore* nelle aziende con successore, ma ancor più nel caso di aziende senza successore; inoltre, le numerose indagini disponibili in letteratura ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, attestano che la ristrutturazione intervenuta nell'agricoltura italiana negli ultimi decenni ha inciso sulla imponente riduzione del numero di aziende, più che sulla riduzione della superficie utilizzata, avvalorando il ruolo della scala aziendale quale principale fattore di adattamento. Si tratta di dinamiche ben note e che proiettano i loro effetti sui prossimi decenni, nei quali sono attesi ulteriori e significative perdite di aziende e di SAU olivetata, senza che la valutazione del rischio di abbandono abbia avuto adeguata misura e riscontro, anche a causa del suo carattere multifattoriale, che non può essere affrontato con le sole politiche verticali di filiera. In sede censuaria ne sono stati ratificati gli esiti, per step decennali, anche se il processo di abbandono dell'olivicoltura ha oramai dimensione storica, frutto delle profonde trasformazioni sociali che hanno radicalmente modificato la struttura produttiva del Paese nel XX secolo, in assenza degli invocati interventi di bonifica integrale e/o di riforma fondiaria nelle aree interne massimamente vocate alla coltura dell'olivo. Una rapida disamina degli annuari statistici disponibili nella biblioteca digitale ISTAT permette di rinvenire il picco storico della produzione nazionale di olive con quasi 21 Mln di Tons di olive nel 1960, con una produzione di olio di circa 3 Mln Tons, a fronte di una media di 0,4 Mln Tons registrata nell'ultimo decennio, minimo storico pesantemente condizionato dalla

⁽¹⁾ *The challenge of land abandonment after 2020 and options for mitigating measures – studio per il Parlamento Europeo del Dipartimento per le Politiche Strutturali e di Coesione della Commissione Europea - 2020*

⁽²⁾ *A. Corsi, G. De Vita - Cambiamento strutturale dell'agricoltura: il ruolo della demografia e della successione familiare - Agrireregionieuropa anno 13 n. 49, Giugno 2017.*

⁽³⁾ *La geografia delle aree interne nel 2020: vasti territori tra potenzialità e debolezze – Focus Istat del 20/07/2022.*

⁽⁴⁾ *Il futuro del modello agricolo europeo: implicazioni socioeconomiche e territoriali del calo del numero di aziende agricole e agricoltori nella UE - Ricerca del Parlamento Europeo per la Commissione AGRI – Unione Europea 2022.*

Xylella e dai reiterati fenomeni climatici avversi. Le statistiche relative al periodo tra il 1950 ed il 1960, anche se formate con criteri diversi da quelli attuali, ci informano invece che la superficie totale è cresciuta fino al 1960, quando si annoveravano 960.000 ettari in coltura specializzata e 1.395.000 ettari in coltura promiscua, per calare costantemente nell'arco di 60 anni fino ai 982.339 ettari di SAU olivetata censiti nel 2020, a loro volta distribuiti tra oltre 619.000 aziende (5).




Fig. 1 – evoluzione delle superfici ad oliveto da dati ISTAT 1936 -2020

In particolare per l'olivicoltura della dorsale appenninica, pesano le criticità di una classe modale di aziende saldamente ancorata alla dimensione fino ad 1 ettaro di SAU e una dimensione media aziendale inferiore ai 2 ettari: una olivicoltura rimasta vitale in una logica di autoconsumo, ma con trend demografici che già 40 anni fa rendevano facile preconizzare l'esito dell'attuale transizione per la SAU frammentata: *senza successori e senza accesso alle politiche*.

In Italia, al netto del consumo di suolo che si concentra nelle aree urbanizzate di pianura, l'abbandono in agricoltura si è consolidato nella transizione di almeno 2 milioni di ettari di SAU a boschi non governati e ad incolti, senza che il tema della mancata riforma fondiaria nelle aree interne ritornasse al centro dell'agenda politica: il passaggio dal 50% a meno del 3% di addetti all'agricoltura sul totale degli occupati, intervenuto dal dopoguerra ad oggi, è stato accompagnato da un parziale adattamento strutturale, che ha accentuato la spirale dell'abbandono con spopolamento rurale e senilizzazione degli addetti. Nonostante gli artt. 42 e 44 della Costituzione Italiana che, nel tutelare la proprietà fondiaria, ne enfatizzano il ruolo sociale (6), non è stata mai definita la minima unità colturale disciplinata dal Codice Civile, poi superata dall'introduzione del compendio unico (7) di competenza regionale, per limitare efficacemente quella

(5) 7° Censimento Generale dell'Agricoltura 2021 ISTAT – dati regionali pubblicati a settembre 2022; per dettagli e aggiornamenti si rimanda al sito: <https://www.istat.it/it/censimenti/agricoltura/7-censimento-generale>

(6) Costituzione della Repubblica Italiana - Articolo 44 - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. - Art. 42 c. 2 - La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

(7) Il compendio unico è diversamente definito da due normative fondamentali: per le aree montane il compendio unico viene introdotto dall'art. 5-bis della legge n. 97/1994 come "superficie minima indivisibile" e rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Il D.lgs 228/2001 all'art. 5-bis, c. 1, riconduce il compendio unico all'applicazione delle politiche strutturali: e lo definisce come "l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni".

frammentazione che, in particolare per l'olivicoltura, secondo gli studi ISMEA su dati 2014 richiamati dal Piano di Settore Olivicolo-oleario del 2016, concorre a definire **fragili il 63% delle aziende olivicole**; tuttavia, sparita dalle strategie di politica agraria, la ricomposizione fondiaria viene invocata in occasione di ogni evento meteorologico estremo, in funzione del contrasto del dissesto idrogeologico, senza alcun esito. La storica riforma dei patti agrari, con la legge 203/1982, che all'art. 45 ha introdotto anche i patti in deroga, è stato un fattore di parziale adattamento strutturale nelle aree di pianura irrigua, in particolare per le aziende zootecniche; molto meno ha inciso per la mobilitazione di superfici frammentate di arboricoltura non irrigua (oliveti, castagneti, vigneti, ecc.) nelle aree interne, per le quali sarebbe importante disporre dei dati sulla registrazione degli affitti di fondi rustici, detenuti dall'Agenzia delle Entrate ⁽⁸⁾ e finora mai elaborati e valorizzati per le analisi territoriali. L'attivazione, dal 2016, della "Banca delle Terre Agricole" presso ISMEA ⁽⁹⁾ grazie ai fondi finalizzati di Generazione Terra, in base ai dati disponibili, ha mobilitato in pochi anni oltre 25.000 ettari di aziende agricole di dimensioni significative, correlate alle attività finanziarie dell'Istituto o provenienti da enti pubblici, con utili ricadute sulla problematica del ricambio generazionale ⁽¹⁰⁾, ma con minima incidenza sul contrasto dell'abbandono in aree marginali affette da frammentazione in quanto, prescindendo dalla notevole entità dell'abbandono, la Banca della Terra ISMEA favorisce il subentro di conduttori under 41 su aziende medio-grandi *già esistenti*, mentre il *riordino fondiario* ⁽¹¹⁾ è per sua natura un lavoro di ricucitura, da centrare, oltre che sulla attivazione di nuove imprese, sul *rafforzamento del tessuto di aziende ancora attive nei contesti più critici, per ricondurle ad una scala dimensionale di minimo interesse per il subentro*, anche nel caso di aziende senza successori, onde limitare il carattere autopropulsivo dell'abbandono.

A tale funzione andavano meglio finalizzate le Banche della Terra recentemente attivate in numerose Regioni, a 45 anni dalla L. 440/1978 ⁽¹²⁾; purtroppo a circa 15 anni dalla istituzione delle BdT regionali non sono disponibili analisi quali-quantitative che attestino il loro reale impatto sul contrasto dell'abbandono colturale; il tentativo di pervenire ad un diverso assetto fondiario con *strumenti facoltativi di diritto amministrativo, demandando a migliaia di comuni* ⁽¹³⁾ *tecnicamente depauperati e non abilitati all'accesso ai dati SLAN* l'esercizio di una "moral suasion" su singoli proprietari (spesso irrintracciabili o titolari di infime quote successorie) per alimentare l'eventuale mobilitazione dell'incolto mediante concessioni pluriennali a giovani imprenditori è un impianto che non appare in grado di arginare le dinamiche vegetazionali in atto su vasta scala, per aree agricole frammentate e già in fase di rinaturalizzazione.

⁽⁸⁾ nonostante l'informatizzazione della registrazione dei contratti di affitto e l'attivazione di un Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle Entrate, purtroppo sono disponibili solo i dati delle compravendite fondiarie su base comunale, in quanto ad oggi non vengono elaborati i dati relativi ai contratti agrari, anche se i formulari recano evidenza di identificativi catastali e durata dei patti registrati.

⁽⁹⁾ La Banca delle Terre Agricole, istituita con Legge 28 luglio 2016, n.154, Art.16 e amministrata dall'Ismea, può essere alimentata sia con i terreni derivanti dalle attività fondiarie gestite dall'Istituto, sia da quelli appartenenti a Regioni e Province Autonome o altri soggetti pubblici interessati a dismettere i propri terreni; non vi confluiscono i terreni privati "silenti" massimamente frammentati che rappresentano la matrice dell'olivicoltura in abbandono colturale.

⁽¹⁰⁾ la proposta di legge n. 752 del 9 gennaio 2023 volta ad introdurre "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo", evidenzia che secondo dati Unioncamere le aziende condotte da under 35 sono passate dal 7,3% del 2010 al 7,6% nel 2022 a fronte di una media UE dell'11%; richiama però i dati ISTAT relativi agli under 44, calati dal 17,6% del 2010 al 13,4% del 2020 e i dati Coldiretti sui primi insediamenti finanziati in Italia con il PSR 2014/20 in 19.223 totali, evidenziando la necessità di politiche nazionali più incisive e di adeguata continuità a favore del ricambio generazionale;

⁽¹¹⁾ Il riordino fondiario viene favorito solo con normative di carattere fiscale, introdotte in particolare con il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99

⁽¹²⁾ L. 4 agosto 1978, n. 440 Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

⁽¹³⁾ I comuni italiani sono 7.904 al 31/12/2021, in esito a numerose fusioni intervenute negli ultimi decenni.

Oliveti in transizione vegetazionale: da questione sociale a paesaggistica.

Le proiezioni dello studio UE al 2050, che accreditano, per l'Italia, un elevato rischio di abbandono per ulteriori 900.000 ettari, in gran parte a pascoli, dovrebbero favorire l'introduzione di principi idonei a sostanziare *la costanza di una gestione fondiaria attiva* per le superfici non ricomprese in un fascicolo aziendale, senza la quale è impossibile garantire, accanto alla funzione sociale della terra, gli assetti idraulici e la funzione paesaggistico-ambientale imposta da norme UE e nazionali, sovraordinate a quelle del settore agricolo.



Fig. 2 - Oliveti in transizione a bosco nella Valle di Comino (FR)

Ciò in quanto le aree agricole ad elevato valore naturalistico, qualora incolte, sono interessate dall'insediamento di essenze arboree spontanee che, in relazione alle condizioni pedoclimatiche, si sviluppano secondo una caratteristica curva *logistica* o *malthusiana*, già poco compatibile con la *sinusoide* con la quale si succedono i classici cicli economici di *attivazione-disattivazione-rivitalizzazione* aziendale nei passaggi intergenerazionali; se a ciò si aggiunge la generalizzata estensione dei vincoli paesaggistico-ambientali scaturiti dapprima dalla L. 431/1985, poi dal Codice del Paesaggio e dalla attivazione della Rete N2000, si comprende che la riattivazione produttiva della SAU rinaturalizzata è di fatto impossibile nel caso di frammentazione fondiaria, atteso che gli interventi di recupero di superfici in abbandono colturale, qualora non assistiti da molteplici e costosi livelli autorizzativi, configurano profili di responsabilità penale tali da cristallizzare definitivamente l'evoluzione, già in atto, da oliveti incolti a bosco misto: l'attuale quadro normativo ratifica pertanto il passaggio da una *non-gestione agricola a una non-gestione forestale*. Il risultato, su scala territoriale, è quello di una ulteriore semplificazione della zona fitoclimatica del *Lauretum*, caratterizzata dall'oliveto fino ai 600 m di quota, a sua volta di interesse per numerose specie di uccelli, che le norme UE imporrebbero di conservare, senza contare l'impatto dell'incolto sulla propagazione degli incendi. Per le migliaia di ettari di oliveti frammentati e già in transizione, il cui valore venale è inferiore agli oneri amministrativi per attivare un recupero particellare ad istanza singola, sarebbe pertanto urgente valorizzare, nelle singole normative forestali regionali, l'art. 7 del D. Lgs. 34/2018, Testo Unico per le Filiere Forestali (di seguito TUFF) finora inattuato, che introduce *criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali*, successivamente normati dal D. Interministeriale 12 agosto 2021 secondo il dettaglio richiamato nel box allegato.

DECRETO INTERMINISTERIALE 12 agosto 2021

Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto. (GU Serie Generale n.241 del 08-10-2021)

Art. 1

...

Articolo 2

(Superfici meritevoli di tutela e ripristino)

1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 devono essere individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura.

2. Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici di cui al comma 1, in quanto già riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, qualora si rilevi che, per mutate condizioni, non rispondano più ai requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo Registro.

3. Le Regioni, attraverso gli strumenti di cui al comma 1, possono dettare specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di tutela e ripristino. Le superfici individuate continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti. Sono fatte salve, se presenti, le ulteriori misure di tutela di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti, ai sensi degli articoli 1 e 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, nel caso di terreni ricadenti in siti della Rete Natura 2000.

6. Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti tornano ad essere considerate bosco, a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata.

Articolo 3

(Criteri minimi)

Criteri minimi

1. Nel rispetto dei principi di esclusione dettati al comma 2, le superfici in stato di abbandono culturale ... possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti ... per un'estensione non superiore ai 3 ettari, previo accertamento da parte delle autorità competenti sulla base di una o più delle seguenti documentazioni utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuale ripristino:

- a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del 1954;
- b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza;
- c) decreti ministeriali e delibere regionali ex articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di superficie di cui al comma 1, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;
- d) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività culturali, agricole o pascolive;
- e) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata;
- f) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata;
- g) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale, purché non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali.

La norma è davvero innovativa, in quanto permette di introdurre nei singoli Piani Paesaggistici Regionali una previsione espressa di individuazione degli elementi di agricoltura tradizionale ad

elevata valenza paesaggistica meritevoli di recupero: *ribaltando la logica dell'eventuale istanza di parte per il recupero degli oliveti in transizione, ciascuna amministrazione regionale può far propri gli obiettivi di conservazione paesaggistica degli elementi di agricoltura tradizionale in abbandono e di maggior pregio ambientale*, insieme a terrazzamenti, fontanili, sentieri e infrastrutture per accessibilità, non più mantenute, anche se con un limite dimensionale dei singoli corpi fondiari, fissato in massimo 3 ettari assentibili sulla scorta di elementi documentali codificati, limite dimensionale che si riflette in ogni caso sul recupero degli elementi infrastrutturali, generalmente puntiformi o lineari, a loro volta funzionali al recupero delle superfici in abbandono.

Tale prescrizione ci permette di stimare in almeno 15 anni il ritardo derivante dalla mancata presa in carico **iniziale**, nella strategia paesaggistica, della fragile componente antropica, che poteva essere operata sulla scorta di elementi oggettivi **già disponibili** al momento della introduzione dei vincoli (*le immagini del volo GAI IGM del 1954, i dati da fascicolo aziendale disponibili dal 2001 e, soprattutto le immagini di oliveti non a fascicolo, dall'attivazione del sistema SIPA in capo al SIAN su dati Sentinel dal 2016 in poi*). Ad oggi, per quanto pregevole possa essere reputato il portato normativo del TUFF, la sua efficacia resta ulteriormente inficiata dalla necessità di mutuarne le previsioni in ogni singola normativa forestale regionale, con ovvie implicazioni derivanti da inerzie e/o lentezze (la gran parte delle Regioni) o di diversa applicazione, già palesatesi tra Piemonte, Toscana e Campania nelle varie declinazioni relative al recupero dei castagneti da frutto in abbandono ⁽¹⁴⁾ mentre sarebbe sicuramente auspicabile che il portato fortemente innovativo dell'art. 7 del TUFF, strettamente connesso alla normativa paesaggistica, piuttosto che operare come *opzione*, affidata ai mille rivoli delle normative forestali regionali, venisse implementato direttamente nel Codice del Paesaggio, dal quale discendono Carte dell'Uso del Suolo dei PTPR con valore documentale in ogni Regione, che non hanno corrispondenza nella normativa forestale, determinando almeno la immediata formazione di strati informativi omogenei, preconditione di ogni scelta di recupero delle valenze dell'agricoltura tradizionale, che restano di peculiare interesse pubblico in tutti i PTPR. Preservare la qualità paesaggistica delle agricolture fragili, che ha la sua essenza in una *matrice* di diversi ordinamenti produttivi, presuppone adeguamenti delle scale aziendali socialmente sostenibili nel lungo periodo, che evitino di alimentare una doppia morale sul paesaggio percepito: da un lato il paesaggio di agricolture povere, la cui matrice diventa un bosco non gestito di transizione dal coltivo, dall'altro la progressiva assimilazione tra il paesaggio agricolo di valore e le aree agricole associate a filiere di pregio, come già accade per il paesaggio viticolo dei territori ad elevata reputazione di mercato (Langhe, Chianti, Colline del Prosecco, ecc.) tanto da rendere l'uniformità del paesaggio viticolo e il suo *foliage* una sorta di *manifesto culturale* per il turismo tematico in regioni come Piemonte, Toscana e Veneto, pur essendo tali paesaggi una espressione di semplificazione vegetazionale, necessitanti dei maggiori interventi di regimazione idraulica, in ogni caso garantiti, non certo dalla norma, quanto dalla rendita fondiaria di superfici agricole il cui valore di mercato è superiore a quello delle aree edificabili. In considerazione del valore documentale che le nuove norme attribuiscono alle immagini del volo GAI del 1954, l'ARSIAL, oltre a supportare i sistemi locali della Sabina e della Tuscia per avviare la caratterizzazione di paesaggi storici ad oliveti, nel 2022 ha acquisito le immagini IGM relative all'intero territorio del Lazio, ne ha curato la mosaicatura e georeferenziazione per generare uno strato informativo omogeneo di scala regionale da mettere a disposizione dei sistemi locali interessati, ed ha in corso una collaborazione con l'Università del Molise per una valutazione delle transizioni intervenute in zona agricola, al netto del consumo di suolo, per comparazione tra le immagini del 1954 e le principali classi d'uso della CUS 2016 vigente ai fini PTPR Lazio: una analisi che, oltre al valore scientifico e documentale, potrà essere

⁽¹⁴⁾ Claudio Di Giovannantonio, Valerio Cristofori, Andrea Vannini - "Il recupero dei castagneti da frutto: tra regimi di tutela, politiche settoriali e questioni sociali il difficile contrasto dell'abbandono produttivo" – VIII Convegno Nazionale del Castagno da Frutto – Portici 15 settembre 2022 – https://www.arsial.it/app/uploads/abbandono_castagneti-disamina.pdf

valorizzata anche in sede di adeguamento della normative forestale regionale al TUFF. Nel frattempo, almeno sotto il profilo delle politiche settoriali, va segnalata positivamente la recente introduzione dell'ecoschema 3 nella PAC 2023/27, che ha previsto un premio con finalità paesaggistica di 220 €/ettaro ⁽¹⁵⁾ per il mantenimento in coltura di oliveti con densità di impianto da un minimo di 60 a un massimo di 300 piante/Ha.

Le definizioni normate di abbandono colturale e quella di rischio di abbandono degli oliveti

In materia di terreni incolti o in abbandono, le normative nazionali succedutesi negli ultimi 80 anni riflettono il progressivo affievolirsi della questione agraria, come attesta il fatto che la stessa definizione dell'incolto o dell'abbandono è mutevole in relazione alle diverse dinamiche sociali:

- a) una prima nozione del 1944 ⁽¹⁶⁾ fa riferimento ad un terreno anche solo insufficientemente coltivato, o suscettibile di passare da ordinamenti estensivi ad intensivi, ed era funzionale al contrasto del latifondo in un momento storico, a guerra ancora in corso, caratterizzato dall'occupazione delle terre da parte dei braccianti;
- b) una seconda definizione dell'abbandono, recata dalla legge 440/1978 ⁽¹⁷⁾ introduce il parametro delle 2 annate agrarie di mancata utilizzazione colturale ed è quella valorizzabile ai fini dell'attivazione delle Banche della Terra nelle singole Regioni, gran parte delle quali hanno poi optato per i tre anni di mancata coltura;
- c) una terza nozione di abbandono, ulteriormente affievolita, è quella recata dalla legge 123/2017, valida per le sole regioni del Mezzogiorno ⁽¹⁸⁾ che fa riferimento a 10 anni di mancata coltivazione del fondo; a 7 anni dalla legge, si ha evidenza, dagli atti deliberativi di alcune decine di comuni del Mezzogiorno, dell'avvio di una minima attività ricognitiva, incentrata soprattutto su superfici di proprietà pubblica o di demanio collettivo per le quali i Comuni ex Regno di Napoli sono tuttora enti esponenziali; in ogni caso non sono disponibili dati ufficiali sulla effettiva mobilitazione di superfici di proprietà privata, e relative qualità di coltura, a favore di nuovi conduttori;
- d) successivamente, con DM 7 giugno 2018, n. 5465 ⁽¹⁹⁾ è stato introdotto ai soli fini PAC un "Registro grafico delle superfici non mantenute", che dopo tre anni diventano superfici abbandonate, appositamente codificate nel GIS del SIAN (667 seminativi abbandonati; 668 colture arboree abbandonate); tale categorizzazione è applicabile solo alle superfici ricomprese in un fascicolo

⁽¹⁵⁾ Il premio è elevabile del 20% per gli oliveti ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati e per quelli ricadenti in aree N2000; premesso che è facoltà delle Regioni estendere il premio ad oliveti di densità fino a 400 piante/ettaro, è interessante rilevare che si tratta di una prima previsione normativa che definisce a 300 piante/ettaro la densità di un oliveto non intensivo.

⁽¹⁶⁾ Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 279 (c.d. decreto Gullo) - Concessione ai contadini delle terre incolte - art. 1: Le associazioni di contadini, costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici, che risultino incolti o insufficientemente coltivati, cioè tali da potersi praticare colture o metodi culturali più attivi ed intensivi, in relazione anche alle necessità della produzione agricola nazionale. Art 5: La durata della concessione non può oltrepassare quattro anni agrari.

⁽¹⁷⁾ Legge 4 agosto 1978 n. 440 - Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate - Art. 2 Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno 2 annate agrarie.

⁽¹⁸⁾ D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 - Art. 3 Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del c. 2.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:

- a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;
- b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni.

⁽¹⁹⁾ DM 7 giugno 2018, n. 5465 art 2 c. 1 lettere a) e b), che reca prescrizioni per il rispetto della condizionalità di cui all'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

aziendale di un agricoltore attivo e non viene applicata per rilevare le dinamiche della SAU non a fascicolo.

Sulla scorta della sommaria disamina normativa, sono evidenti i limiti di tutte le definizioni normate di abbandono colturale: in primo luogo nessuna di esse implementa la dinamica di rinaturalizzazione tutelata nella sfera paesaggistico-ambientale, in virtù di una rinnovata gerarchia normativa; in secondo luogo nessuna definizione è associata all'Anagrafe Aziendale introdotta in Italia fin dal 1999.

Di particolare importanza, per la filiera olivicola, la prima definizione che approccia invece *al rischio di abbandono*, ovvero quella introdotta a livello nazionale in attuazione del Reg UE 1220/2011 ⁽²⁰⁾ e riportata più recentemente nel DM 70574 del 12/02/2021 ⁽²¹⁾ che, nel configurare le misure di sostegno per il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura, definisce ***gli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono*** sulla scorta di soli parametri fisici, ovvero condizioni orografiche difficili, attestate da pendenza > 15% e quota altimetrica > 300 m., a loro volta in combinazione con almeno una delle seguenti condizioni:

- *Sesto d'impianto irregolare;*
- *Età degli uliveti > 50 anni;*
- *Presenza di esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione);*
- *Presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno (muretti a secco, terrazzamenti, ecc.).*

Pur con tutti i limiti derivanti dalla mancata implementazione, tra i fattori di rischio, della componente antropica della frammentazione fondiaria (parametri entrambi misurabili nel caso di superfici a fascicolo aziendale, in virtù di un CUA associato ad un titolare di età nota, e a parcelle omogenee georeferenziate contenute in un fascicolo grafico), è significativo il fatto che una definizione di rischio di abbandono venga normata per la prima volta, esclusivamente per la filiera olivicola, anche se nell'ambito di specifica norma settoriale finalizzata al sostegno degli investimenti. È di tutta evidenza, pertanto, che una analisi del rischio di abbandono debba necessariamente far riferimento ad elementi che la digitalizzazione dei dati aziendali ha reso ampiamente disponibili negli ultimi 15 anni, soprattutto se si considera che gli interventi di ristrutturazione dei vecchi impianti, finanziati attraverso i progetti di filiera con il DM 23 novembre 2011 ⁽²²⁾, oltre a prevedere una SAU minima di 2 ettari, finalizzavano le risorse ai soli produttori che oltre ad avere le superfici olivetate a fascicolo, fossero anche *aderenti ad OP riconosciute*. Se tutte le politiche strutturali presuppongono un Agricoltore Attivo, una SAU a fascicolo e, in alcuni casi, anche la partecipazione ad una filiera organizzata, prescindere da tali elementi nella valutazione del rischio di abbandono per una filiera fragile come quella olivicola, e perseverare in analisi su dati censuari che non tengono conto di tali precondizioni, non permette di misurare i fenomeni nella loro più grave prospettiva, ovvero la perdita definitiva di ulteriori

⁽²⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento.

⁽²¹⁾ Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013. Allegato II – punto 2 lettera 2).

⁽²²⁾ Decreto MiPAF 23 novembre 2021 - Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2022) Art. 2 c. 1: Possono beneficiare del sostegno di cui al presente decreto i produttori olivicoli **associati ad organizzazioni di produttori riconosciute** che, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 3, risultano in possesso di fascicolo aziendale attivo inserito nel SLAN e le cui superfici agricole siano contenute all'interno del medesimo fascicolo aziendale.

Anagrafe Aziende Agricole, Agricoltore Attivo, Catasto Olivicolo: i nuovi riferimenti per il futuro accesso a politiche attive

L'*Anagrafe delle aziende agricole*, che individua nel CUA e nel fascicolo aziendale ⁽²³⁾ l'architrave del SIAN quale unico sistema digitale nazionale, parte nel 2000/01 per uniformare la gestione dei dati raccolti da diversi sistemi informativi regionali, semplificare la gestione degli aiuti in agricoltura, ma che, dal 2007 al 2015, evolve con l'incorporazione del Piano Colturale Grafico, si fa carico di obiettivi strategici connessi all'e-government, alla digitalizzazione della PA, alla rintracciabilità delle produzioni (gestione del rischio per la sicurezza alimentare); la spinta al digitale accelera poi negli ultimi due anni: con DM 99707 del 1 marzo 2021 viene introdotto il SIPA ⁽²⁴⁾; sempre nel 2021 interviene l'implementazione a fascicolo del Registro dei trattamenti e, dal 2022, del Registro delle concimazioni ⁽²⁵⁾.

La figura dell'*agricoltore attivo* ⁽²⁶⁾ viene inizialmente introdotta con la PAC 2014/20 con il Reg. (UE) n. 1307/2013; trova attuazione in Italia con il DM 18 novembre 2014, n. 6513, per essere poi confermata anche nei nuovi regolamenti UE relativi alla PAC 2023/27; lo scopo è quello di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti, limitando la platea ai soli agricoltori in attività, escludendo gli agricoltori *non attivi*, ovvero i soggetti per cui l'agricoltura costituisce una parte poco significativa della propria attività economica.

Il *Catasto Olivicolo* è stato introdotto con DM MiPAAF 27 maggio 2022 in relazione al Piano Strategico Nazionale della PAC, di cui al Reg. UE 2115/2021; la sua operatività è garantita dal sistema SIPA di recente attivazione in capo al SIAN, ed implementa solo parcelle olivetate e dichiarate a fascicolo aziendale da un agricoltore attivo.

Atteso che sono almeno 10 anni che le politiche attive sono riservate alla sola SAU olivetata a fascicolo, e che ancor più in futuro le politiche saranno riservate alle superfici riconducibili alla combinazione di *Anagrafe Aziendale – Agricoltore Attivo – Catasto Olivicolo*, **l'area del rischio di abbandono** dovrà tener conto della SAU non associabile a tale combinazione in particolare nelle aree con maggiori limiti fisici, anche se non ancora interessata dall'insediamento di vegetazione forestale, avendo ben presente che a partire dal 2015, in attuazione della PAC 2014/2020 sono venuti meno migliaia di fascicoli associati a pagamenti inferiori ai 300 euro, nuova soglia minima di accesso ai pagamenti del primo pilastro PAC.

Se da un lato è evidente che la SAU olivetata non a fascicolo rappresenta un insieme variegato, nel quale convivono gestione per autoconsumo, conduzioni opportunistiche correlate all'alternanza produttiva ed abbandono con vario gradiente dei fenomeni involutivi, tuttavia la sua esclusione dall'applicazione di qualsiasi politica di sostegno e la contestuale esclusione dal

⁽²³⁾ Il fascicolo aziendale è stato introdotto in Italia dal 30 giugno 2000, con DPR 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173; successivamente, il fascicolo aziendale è stato integrato dallo strumento "Piano colturale grafico" (PCG) in attuazione del Reg UE 809/2014 che, all'art. 17, prevede la fornitura alle aziende di un modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico (di cui all'art 72 del Reg. UE 1306/2013) che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle aree dichiarate, al fine di prevenire gli errori dei beneficiari al momento di dichiarare le superfici agricole richieste a premio, secondo "parcelle agricole" di superficie non inferiore a 200 mq.

⁽²⁴⁾ SIPA - Sistema di Identificazione Parcelle Agricole, o Land Parcel Identification System; è il sistema su cui si fonda il modello Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) introdotto dalla direttiva 2007/2/CE;

⁽²⁵⁾ Per la problematica nitrati, l'obbligo del registro delle concimazioni previgeva per le aziende con SAU ricadenti nelle ZVN; nel 2022 l'implementazione del Registro concimazioni nel fascicolo aziendale viene esteso alle ZO (zone ordinarie).

⁽²⁶⁾ Le condizioni che identificano l'agricoltore attivo sono tre:

- a) l'obbligo di svolgere un'attività minima, qualora oltre il 50% della superficie dichiarata nella domanda unica annuale si mantenga in uno stato idoneo al pascolo ed alla coltivazione in modo naturale (senza l'intervento diretto dell'agricoltore);
- b) di non far parte della lista negativa di attività che comprende persone fisiche o giuridiche che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi, aree ricreative permanenti.
- c) di essere un agricoltore professionale e cioè disporre dell'iscrizione INPS come soggetto agricolo o avere una partita IVA agricola, con relativa dichiarazione annuale. Da questo specifico requisito sono esonerate le aziende prevalentemente localizzate in montagna e nelle aree svantaggiate: il requisito di agricoltore attivo non è richiesto per i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito pagamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro per le unità produttive con prevalente localizzazione in montagna o in zone svantaggiate, e a 1.250 euro negli altri casi.

mercato (*per la mancanza del flusso documentale tra fascicolo, molitura, stoccaggio, confezionamento ed etichettatura*) **sono condizioni non superabili per l'accesso a politiche di filiera.** Tale insieme viene spinto dalle norme in un limbo di autoconsumo, tra sfera ambientale e riattivazione produttiva, che sostanzia la condizione di rischio, ovvero la presenza di una dinamica dall'esito incerto, che merita una lettura temporalmente più stretta rispetto a quella su base censuaria, ma per la natura delle competenze richieste e per la scala delle risorse necessarie, il consolidamento di un flusso costante di dati sugli oliveti non a SIAN comporta la necessità di ***estendere il lavoro di monitoraggio su tutte le superfici olivetate, non solo a quelle beneficiarie di provvidenze,*** modificando l'attuale mandato agli organismi pagatori, evitando di mettere in piedi costosi sistemi alternativi di indagine rispetto a quanto ampiamente garantito dal SIPA già attivo. In tal senso, andrebbero pienamente valorizzate nelle normative e nelle pianificazioni di competenza nazionale e regionale, le previsioni recentemente recate dal Reg. UE 2116/2021 che all'art 65 introduce un *sistema di monitoraggio delle superfici* ovvero *“una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel e Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente”*; è una formulazione che offre ampie opzioni a MASAF e Regioni di monitorare *tutte* le superfici agricole e non solo quelle che accedono a pagamenti nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, senza contare che una valutazione della reale efficacia di queste ultime non può esulare dal considerare la SAU agricola nella sua interezza.

Focus Lazio: i dati della transizione in atto.

La filiera olivicola del Lazio è di particolare interesse, in primo luogo per il suo valore sociale: al 2018 vi sono superfici olivetate a fascicolo in 359 dei 378 comuni regionali, anche se le situazioni territoriali sono molto differenziate. Accanto al rischio di abbandono, l'orientamento al mercato della componente più vitale della filiera olivicola è attestato dall'operatività di 7 diverse OP, 438 frantoi e 604 imbottigliatori notificati al 31/12/2020 su SIAN, mentre, sul versante della certificazione della qualità vanno annoverate 4 DOP (Tuscia, Sabina, Canino e Colline Pontine), 1 IGP (Roma) e, secondo dati ISMEA 2021, oltre 10.600 ettari di oliveti condotti in biologico.

A fronte di un patrimonio stimato in circa 16 milioni di piante di olivo, con una produzione media annua di circa 20.000 Tons di olive, la valorizzazione presso il consumatore finale risente, oltre che della forte frammentazione, di una spiccata insularizzazione dal panorama varietale che si trasferisce nelle caratteristiche organolettiche degli oli EVO: tra le varietà caratterizzanti vanno segnalate la *Caninese* per la provincia di Viterbo; la *Carboncella* per la Sabina romana e reatina; l'*Itrana* per la provincia di Latina; la *Moraiolo* per la Ciociaria, con numerose varietà minori che caratterizzano, a loro volta, piccoli distretti locali: la *Marina* per la Valle di Comino; la *Sbuciasacchi* per la Sabina romana; la *Vallanella* per la parte collinare dei Monti Ausoni; inoltre, nel panorama della biodiversità, ben 13 sono le varietà di olivo a rischio di erosione genetica già iscritte al Registro Volontario Regionale di cui alla LR 15/2000 *“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”*; 19 risorse sono state recentemente caratterizzate dal punto di vista genetico, morfologico e chimico-fisico e sono in fase di iscrizione al Registro; 4 sono state recentemente censite e sono in studio e 4 ulteriori risorse, oggetto di recente segnalazione, saranno avviate a caratterizzazione, ad attestare un enorme patrimonio di risorse per il quale è in itinere l'emersione, anche ai fini della iscrizione a *Registro Nazionale delle Varietà delle Piante da Frutto*, mentre il lavoro di valorizzazione è tutto da avviare, a partire dai sistemi locali, in alcuni dei quali si punta al segmento degli oli monovarietali da risorse autoctone.

Il ruolo dei dati da immagine per la valutazione del rischio di abbandono su scala regionale

Il tentativo di intercettare le dinamiche territoriali in atto, per evitare di ratificarle nel loro esito esiziale in sede censuaria, comporterebbe, come già richiamato, anche uno specifico

monitoraggio delle transizioni vegetazionali in atto da oliveto a bosco misto, con relativo gradiente di intensità, ad intervalli ripetuti nel tempo. Tale approfondimento di analisi non è disponibile, in quanto i dati spazializzati da immagine vengono raccolti, su scala nazionale e con la necessaria sistematicità per il SIAN, in funzione delle *politiche attive* e non per finalità ambientali. In ogni caso, ammettendo che le aziende olivicole che accedono alle politiche che implicano un fascicolo con Piano colturale grafico, siano temporalmente *meno vulnerabili* di quelle che non vi accedono, possiamo valorizzare un ulteriore livello di informazione, anche di ambito socio-economico, che garantisce approfondimenti fino alla scala comunale, con un dettaglio particellare di assoluto valore ai fini del rischio di abbandono. Sulla scorta di tali premesse, per illustrare il focus sviluppato sull'olivicoltura laziale, è necessario introdurre la base dati geografica che identifica le aree coperte da uliveti, secondo strati informativi prodotti da AGEA per alimentare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN):

- **LPIS – SIPA** (*Land Parcel Identification System o Sistema Identificazione Parcella Agricola*) è lo strato informativo territoriale grafico ottenuto da attività di fotointerpretazione su ortofoto ad altissima risoluzione con aggiornamento triennale; la parcella agricola è intesa come porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; è un registro unico valido per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato (per il Lazio al 2020) in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Si basa sull'archivio di ortofoto digitali, provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio, che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS). L'intero territorio italiano viene rilevato nell'arco di un periodo temporale (ad intervalli di massimo un triennio) attraverso l'acquisizione di nuove ortofoto aeree a colori, la cui risoluzione è stata portata da 50 cm a 20 cm tra il 2014 ed il 2017.

- **PCG** (*Piano Colturale Grafico*) raccoglie dati inerenti l'uso del suolo, **oggetto di dichiarazione di parte in un fascicolo aziendale**; i dati vengono poi elaborati da AGEA partendo dallo strato LPIS originando uno strato informativo vettoriale di superfici che accedono a politiche, in cui l'unità elementare dell'azienda è l'*"appezzamento agricolo"*, definito da AGEA come *una superficie appartenente ad una conduzione agricola (in modalità di affitto, concessione, proprietà e multiproprietà) che può essere costituita da una o più particelle catastali o parti di esse, comunque caratterizzata da una copertura omogenea in termini di uso del suolo*. In relazione agli obblighi della condizionalità, tutte le superfici sono oggetto di una gestione *"attiva"*, che non esclude il rischio di abbandono, ma le colloca in una fascia di temporanea resilienza (*data dalla certezza di un agricoltore attivo, più che dalla entità del sostegno*) rispetto alle superfici condotte per autoconsumo o prive di conduttore. Per il Lazio, l'ultimo riferimento utile è lo strato dei PCG al 2018, contenuto in 38.932 fascicoli, con esclusione dei fascicoli cartacei che restano attivi per minime finalità (*es. acquisto agevolato di carburanti agricoli*). Con tale modellistica, vengono ottenuti due strati geografici: uno che rappresenta la SAU ad oliveti in un PCG, l'altro i residui oliveti, da interpretazione di immagine:

Dati	FR (ha)	LT (ha)	RI (ha)	RM (ha)	VT (ha)	LAZIO (ha)
PGC	4.819,36	4.865,78	6.651,67	9.360,33	10.762,32	36.459,46
Altri oliveti	17.759,62	11.568,61	5.440,81	17.066,90	5.806,10	57.642,04
Totale	22.578,99	16.434,39	12.092,48	26.427,23	16.568,42	94.101,50

- **CNDS** (*Carta Nazionale dei Suoli*) è uno strato geografico che AGEA sta attualmente predisponendo su uso e copertura del suolo, a copertura completa, realizzato su ortofoto RGBI risoluzione 20 cm (scala di riferimento circa 1:2000). Per la classificazione tematica vengono utilizzate le ortofoto e i prodotti multi-temporali Sentinel-2, con un approccio metodologico diverso da quello con cui è stato elaborato il dato LPIS, in quanto il dato ottenuto dalla classificazione automatica è revisionato,

classificato e suddiviso in classi e sottoclassi previste nello strato di sintesi CNDS. Dall'applicazione di tale ultimo modello, dai primi dati risulterebbero 95.368,43 ha di superfici con oliveti su scala regionale, con una differenza dell'1,3% rispetto alla combinazione SAU oliveti a PCG e residue superfici da LPIS, il che conferma, almeno per gli oliveti, la solidità dei dati da fotointerpretazione, a cui si farà riferimento in prosieguo, in quanto disponibili su base comunale ed utili per una analisi da restituire ai sistemi locali.

Tab. A: Confronto superfici a Olivo da dati censuari, da fascicolo con PCG, da immagine (LPIS)

Ambiti territoriali	Oliveti ISTAT 2020 SAU ha	Oliveti dichiarati PCG 2018 SAU ha	Oliveti totali da immagine PCG 2018 + Altri oliveti LPIS 2020 (SAU+SA) ha	Incidenza SAU fascicolo/oliveti totale	N. Aziende con SAU oliveti >2 ha a fascicolo con PCG al 2018 (minima SAU per bando filiera MASAF)
LAZIO	82.932	36.456,60	94.101,50	38,74%	6.515
FROSINONE	19.020	4.818,56	22.578,99	21,34%	780
LATINA	13.275	4.861,40	16.434,39	29,58%	663
RIETI	11.850	6.652,52	12.092,48	55,01%	1.296
ROMA	23.887	9.357,69	26.427,23	35,41%	1.921
VITERBO	14.900	10.776,44	16.568,42	65,04%	1.855

Il primo elemento degno di nota è il disallineamento tra SAU da immagine e dati censuari ISTAT, che fa comprendere il valore delle immagini rispetto alla problematica dell'abbandono: l'evidenza è che le indagini censuarie tendono, nel tempo, a sottostimare il potenziale delle aree più destrutturate, originando un universo di migliaia di ettari riconducibile all'autoconsumo familiare o a conduzione opportunistica, non più censito ma che, in relazione ai richiamati temi di politica paesaggistico-ambientale e alle problematiche connesse al contrasto degli incendi, ha una sua marcata specificità (Frosinone, Latina e Roma concentrano, da immagine, circa 9.300 ettari di oliveti in più rispetto a quanto censito da ISTAT nel 2020, Rieti è quasi allineata, mentre per Viterbo la SAU olivetata ISTAT è sottostimata di circa 1.700 ettari rispetto al dato da immagine).

Ai fini delle politiche di filiera, eclatante è la differenziazione, su scala provinciale, tra la SAU a fascicolo con PCG rispetto al totale della SAU olivetata da immagine: la differenza tra Viterbo (con circa il 65% della SAU olivetata a fascicolo) e Frosinone o Latina (rispettivamente con circa il 21% e 30%) offre sicuramente spazio ad ulteriori analisi di dettaglio da incentrare sulle dimensioni aziendali e sulla specializzazione; in questa sede interessa evidenziare che le differenze non sono riconducibili solo alle diverse condizioni fisiche in cui viene esercitata l'olivicoltura, significative anche nel Reatino, ove però la dimensione media è maggiore, e il 55% della SAU è a fascicolo: di certo la collina interna più acclive, con matrice calcarea affiorante, che ospita gli oliveti del sud del Lazio è un fattore di massima criticità rispetto alle minori pendenze e ai suoli con matrice vulcanica del viterbese, che garantiscono più agevoli lavorazioni; a tali aspetti si associa, con altrettanta incidenza, la diversa scala aziendale del viterbese rispetto alle aziende di collina di FR e LT, che hanno minori dimensioni. È evidente il ruolo delle differenze strutturali, esaltate dagli interventi di Riforma Fondiaria del 1950 su viterbese e litorale romano, mentre le dorsali appenniniche del sud del Lazio (a monte delle aree del litorale pontino interessate dalle leggi di Bonifica integrale del 1928 e 1933) restano tuttora caratterizzate da minore dimensione aziendale e massimi livelli di frammentazione, in ogni caso incorporabili in un indice sintetico di scala comunale che misura in maniera diretta il livello di accesso alla PAC e di legittimazione al mercato:

$$I_{(PM)} = \text{superfici oliveti a fascicolo con PCG} / \text{totale superfici oliveti da immagine}$$

esso ha il pregio di essere di immediata lettura, misurabile ad intervalli triennali ed incorpora tutte le dinamiche negative correlate al rischio di abbandono colturale. In considerazione del ritardo

con cui vengono restituiti agli attori locali i dati sulle dinamiche della disattivazione, rappresenta un primo riferimento per ogni eventuale iniziativa per il recupero delle superfici olivetate, in particolare nei distretti olivicoli del sud del Lazio, affetti da massima frammentazione.




Fig. 3 – distribuzione provinciale delle superfici ad oliveti da immagine (fascicolo con PCG e LPIS)

La valutazione dei suoli e delle terre

La valutazione dei suoli e delle terre (*Land Evaluation*) è un sistema di classificazione che valuta per una certa porzione di territorio l'uso ottimale o le eventuali limitazioni ad usi più o meno specifici (*Calzolari et al., 2006*). Le metodologie applicate si riferiscono al tema più generale della Land Evaluation, intendendo come "land" "un tratto di superficie terrestre le cui caratteristiche comprendono tutti gli attributi, stabili o prevedibilmente ciclici, della biosfera [...] inclusi quelli dell'atmosfera, del suolo, della geologia, dell'idrologia, le piante e le popolazioni animali, e i risultati dell'attività umana presente e passata" (*FAO, 1985*).

Le modalità possono essere più o meno complesse, ma ai nostri fini possiamo utilizzare delle matrici che classificano il territorio per classi crescenti di limitazioni: da S1 – S2 – S3 - N. La matrice che è stata appositamente elaborata tiene conto di quanto definito per l'attitudine alla coltivazione dell'Olivio dal MASAF, Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo Agricolo e Forestale (*Franchini et al., 2006*) e da ERSVA Friuli Venezia Giulia (²⁷)

PARAMETRI		CLASSE DI ATTITUDINE			
Qualità e caratteristiche dei suoli	Unità di misura	(S1)	(S2)	(S3)	(N)
		Suoli molto adatti	Suoli adatti	Suoli scarsamente adatti	Suoli non adatti
Falda profondità	cm	> 100	> 100	> 100	< 100
Classificazione	(WRB)	No Vertisuoli	No Vertisuoli	No Vertisuoli	Sì Vertisuoli
Conducibilità elettrica	dS m ⁻¹ (1m)	< 1 dS m ⁻¹ (1m)	1-2	3-4	> 4
AWC	mm 100 cm ⁻¹	> 110 cm	110-70	69-30	< 30
Profondità Utile	cm	>100	50 - 100	25 - 50	< 25
Drenaggio interno		Buono, moderato, piuttosto mal drenato se drenaggio esterno > medio; Eccessivo, imperfetto, se drenaggio esterno medio e frammenti grossolani ≥ 35%	Talvolta eccessivo o piuttosto mal drenato se drenaggio esterno ≥ medio o scheletro ≥ 35%, piuttosto mal drenato se drenaggio esterno = medio e scheletro ≥ 35%	Eccessivo, imperfetto, mal drenato se drenaggio esterno > medio e scheletro ≥ 35%	Mal drenato e molto mal drenato
Pendenza	%	<14	14 – 20	20 -35	>35

Tab. B - Matrice di valutazione per l'attitudine alla coltivazione dell'Olivio

Per valutare le caratteristiche dei terreni (qualità del suolo) e caratteri geomorfologico/stazionali occorre disporre di strati informativi geografici in grado di garantire tali informazioni con copertura regionale. Le basi dati sui suoli sono state pertanto estratte dalla Banca Dati Pedologica Regionale, mentre per la valutazione degli aspetti morfometrici è stato utilizzato l'European Digital Elevation Model (EU-DEM), version 1.1 (*Copernicus programme*).

Classe Attitudine	Oliveti con PCG			Altri Oliveti (fuori PCG)		
	Copertura (Ha)	Copertura (%)		Copertura (Ha)	Copertura (%)	
		PCG S _i / PCG	Totale (PCG/Tot regionale)		Relativa (Altri oliveti S _i / Altri oliveti)	Totale (Altri Oliveti / Tot Regionale)
S1	8.214,13	22,53%	8,73%	9.895,04	17,17%	10,52%
S2	16.247,06	44,56%	17,27%	21.314,34	36,98%	22,65%
S3	10.281,59	28,20%	10,93%	22.455,88	38,96%	23,86%
N	1.716,67	4,71%	1,82%	3.976,78	6,90%	4,23%
Totale	36.459,46	100%	39%	57.642,04	100%	61%

Tab. C: Attitudine alla coltivazione dell'Olivio: distribuzione in ettari ed in percentuale delle superfici olivetate del Lazio

(²⁷) Per maggiori dettagli: <http://www.uelije.eu/contenuti.php?view=vocazione>




Fig. 4: cartografia degli oliveti del Lazio per classe di attitudine dei suoli

Accanto a questo modello di valutazione si è tenuto anche conto di quanto riportato nel DM 70574 del 12/02/2021 ⁽²⁸⁾ ai fini del *rischio di abbandono* per la filiera olivicola che, nel configurare le misure di sostegno per il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura, definisce **gli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono** sulla scorta di soli parametri fisici, ovvero condizioni orografiche difficili, attestate da pendenza > 15% e quota altimetrica > 300 m., a loro volta in combinazione con almeno una delle seguenti condizioni:

- Sesto d'impianto irregolare;
- Età degli oliveti > 50 anni;
- Presenza di esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione);
- Presenza di particolar sistemazioni idraulico-agrarie del terreno (muretti a secco, terrazzamenti, ecc.).

Per la relativa analisi dei dati si è tenuto conto delle sole condizioni morfometriche (quota e pendenza) in quanto le altre caratteristiche richiedono un dettaglio particellare di rilevamenti al suolo che, per l'entità delle superfici interessate, è improponibile su scala regionale.

Oliveti	Rischio abbandono (ha)			Rischio abbandono (%)	
	Non a rischio	A rischio	Totale	Non a rischio	A rischio
A PGC 2018	5.988,45	30.471,01	36.459,46	16,4%	83,6%
Altri Oliveti da LPIS	8.769,41	48.872,63	57.642,04	15,2%	84,8%
Totale	14.757,86	79.343,65	94.101,50	15,7%	84,3%


Tab. D: Attitudine alla coltivazione dell'Olivio: distribuzione in ettari ed in percentuale delle superfici olivetate del Lazio

⁽²⁸⁾ Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013. Allegato II – punto 2 lettera 2)a.

In ogni caso i risultati riferiti a quote e pendenze restituiscono evidenza di due aspetti:

- Un modello di analisi territoriale centrato sulle sole caratteristiche fisiche è meno efficace nel delineare il gradiente del rischio di abbandono rispetto ad un modello sviluppato per classi attitudinali dei suoli secondo standard scientifici;
- Anche l'analisi per quote e pendenze (analogamente al modello di valutazione attitudinale dei suoli, evidenzia un dato importante: **tra le superfici non a rischio restano preponderanti quelle fuori dal PCG**, ad attestare ancora una volta la prevalenza dei fattori socioeconomici (frammentazione, ecc.) rispetto a quelli fisici ai fini dell'emersione delle superfici olivetate per l'accesso a politiche attive.

Fig. 5 – Cartografia del Lazio per quota e pendenza, secondo primi fattori del DM 70574 del 12/02/2021.



In merito alla valutazione del rischio di abbandono, sulla scorta delle richiamate problematiche di tipo paesaggistico e strutturale, oltre ai fattori fisici (quota, pendenze, ecc.) definiti dal DM 70574 del 12/02/2021, col presente lavoro si propone di valorizzare **un indice territoriale sintetico, dato dal rapporto tra SAU olivetata a fascicolo aziendale⁽²⁹⁾ e superficie olivetata totale da immagine** che, su scala comunale, è di immediata lettura ai fini della valutazione del rischio, atteso che incorpora tutta la combinazione di criticità socio-economiche derivanti da minima dimensione aziendale, frammentazione, superfici già in transizione vegetazionale a bosco e, soprattutto, l'insieme delle superfici olivetate condotte da soggetti **non Agricoltori Attivi**, non destinatarie di alcun sostegno e non orientate al mercato, atteso che l'assenza di un fascicolo pregiudica anche la commercializzazione delle produzioni; tale indice di

⁽²⁹⁾ Al 2018 vi era ancora una quota significativa di fascicoli aziendali privi di piani culturali grafici, che restavano funzionali, ad esempio, all'acquisto agevolato dei carburanti agricoli; al netto della loro indisponibilità per mancata digitalizzazione, essi in ogni caso non garantiscono l'accesso alle misure PAC, per le quali necessita un PCG a fascicolo, e pertanto non inficiano l'analisi, funzionale a introdurre un indice correlato alla SAU che accede a politiche attive sul totale di quella olivetata.

accesso alle politiche manifesta notevoli differenze non solo su scala provinciale, per come richiamate in tabella, ma ancor più su scala comunale, per come dettagliato in appendice.

Conclusioni

Il vigente Piano Olivicolo Nazionale del 2016 dà atto che 2/3 delle aziende olivicole sono in condizione di fragilità. Tale valutazione viene approfondita nella sua progressiva evoluzione con un focus dedicato all'olivicoltura del Lazio: i processi di disattivazione in atto vengono rappresentati nel dettaglio comunale, *previa mobilitazione dei dati da immagine al 2020 e da fascicolo con PCG al 2018*. Tale combinazione, rispetto ai dati censuari, garantisce maggior dettaglio nella valutazione del rischio di abbandono, in primo luogo perché coglie un universo territoriale di olivicoltura, ad elevata valenza ambientale, che sfugge ai rilievi censuari man mano che vengono meno le funzioni di impresa. Sarebbe opportuno, per le future strategie territoriali, superare definitivamente le analisi su base censuaria e valorizzare i dati da immagine; parallelamente, per le strategie di filiera, far riferimento alla sola SAU a fascicolo, isolandola da quella nettamente prevalente di solo autoconsumo, prendendo atto dei seguenti elementi:

- la UE stima un elevato rischio di abbandono fino al 2050, anche in considerazione dei trend di senilizzazione e spopolamento rurale, che per l'Italia è quantificato in meno del 10% della SAU ma che chiaramente varierà a seconda delle filiere; da qui l'opportunità di indicatori meglio centrati su ambiti settoriali, ai quali pervenire sulla scorta della SAU a fascicolo;
- in assenza di qualsiasi disegno di riforma fondiaria (senza considerare che l'ultima fu finanziata con le risorse del Piano Marshall) la velocità di transizione da oliveto a bosco misto è molto maggiore di quella di un invocato riordino fondiario, che non può essere conseguito con le sole politiche fiscali di vantaggio per le alienazioni in aree montane, atteso che gran parte delle proprietà sono silenti e non mobilitate da decenni;
- per la Banca della Terra da legge 440/1978 (*in ogni caso nel Lazio mai attivata*) mancano evidenze scientifiche del loro ruolo a livello nazionale; data l'entità dei fenomeni in atto occorrerebbero risorse umane e finanziarie finora mai mobilitate, oltre che una uniformità di attivazione su scala comunale, di fatto impossibile in enti depauperati di funzioni tecniche e che dovrebbero implementarne di nuove, idonee a lavorare su dati da immagine e non censuari;
- l'*Anagrafe Aziendale* avviata fin dal 2001 è uno spartiacque definitivo tra l'autoconsumo e il mercato; i dati evidenziano che gran parte della SAU olivetata del Lazio (circa 57.644 ettari su 94.100 totali da immagine) resta fuori dal sistema, soprattutto nelle aree più fragili di olivicoltura marginale; la SAU olivetata in fascicoli aziendali associati ad un piano colturale grafico, resta in media sotto i 2 ettari, con forti differenze tra areali (da 1,8 ettari di media nel Reatino, a 0,8 ettari in Ciociaria);
- a 10 anni dall'introduzione della figura dell'*Agricoltore Attivo*, è di tutta evidenza che il suo impatto sui sistemi marginali non è correttamente valutato e condiviso (*a ciò ha contribuito anche il mancato trasferimento agli attori locali del patrimonio di dati da fascicolo*); l'incremento della dimensione media aziendale, più che ad un reale adattamento delle strutture, è da ascrivere soprattutto all'espulsione di migliaia di microimprese familiari che non hanno fatto accesso allo status di agricoltore attivo: da qui l'importanza, su scala locale, di un lavoro di dettaglio sui dati delle superfici con oliveti derivanti da analisi di immagine, dettaglio che viene restituito in appendice al presente lavoro;
- le politiche ambientali e di tutela del paesaggio tradizionale non hanno inciso nell'invertire le tendenze in atto, ma le accentuano, attesa l'entità dei costi delle procedure per il recupero di superfici frammentate e rimboschite; tali evidenze richiederebbero un ribaltamento della logica: se il recupero degli oliveti è davvero di interesse pubblico, dovrebbero essere i titolari dei vincoli a individuare quali superfici, in transizione a bosco misto, siano meritevoli di recupero in virtù della combinazione recata da Codice del Paesaggio, vincolo idrogeologico, Natura 2000 e normativa forestale;

- la problematica dell'abbandono interessa tutti i territori regionali, che necessitano di un lavoro capillare, di scala comunale, anche in aree olivicole di elevata specializzazione e reputazione come la Sabina romana e reatina, ove è forte l'impatto della senilizzazione; la situazione più critica si rileva però per le aree interne di Latina, Frosinone e Roma, che assommano gran parte dei 57.640 ettari di oliveti rilevati da immagine e fuori dai fascicoli con PCG; in tali territori l'entità delle superfici silenti e le caratteristiche fisiche di alcune aree non sembra lasciare molto margine per un recupero produttivo, a fronte dell'insediamento di essenze forestali e del conseguente trasferimento di migliaia di ettari nella sfera ambientale, il cui recupero comporterebbe la mobilitazione di ulteriori ingenti risorse per la ristrutturazione degli impianti rispetto a quanto già oggi reputato insufficiente (i 10 milioni di € del bando di filiera consentiranno il recupero di circa 20.000 ettari su scala nazionale, non certo regionale);
- la sommaria ricostruzione operata del quadro normativo di riferimento, dalla mancata implementazione del TUFF nella legge forestale regionale (*adeguamento del regime vincolistico per superare gli iter autorizzativi ad istanza singola*) alla mancata attivazione della Banca delle Terre (*ad oggi farraginoso e poco incisivo su proprietà private silenti, laddove è stata attivata*), alla mancata valorizzazione nelle aree interne dei patti in deroga ex art 45 legge 203/82, per i quali non vi sono dati da Agenzia Entrate, in combinazione con fenomeni socioeconomici quali: indici di popolazione da inverno demografico, mancati subentri nelle microaziende senza successori e necessità di ulteriori ristrutturazioni aziendali per garantire subentri socialmente sostenibili nelle aziende ancora attive, delineano una situazione di assoluta gravità per la quale configurare strategie diverse tra olivicoltura ambientale e olivicoltura da reddito;
- in una situazione di deficit produttivo sempre più strutturale, accentuato dal riscaldamento globale, il mercato dell'olio EVO tenderà ad essere sempre più segmentato per fasce di prezzo associate ad elementi di reputazione territoriale, varietali e/o qualitativi, che dovrebbero favorire le aree in quota, più vocate all'espressione di profili sensoriali di pregio, con un possibile contrasto della disattivazione; tuttavia la fragilità delle strutture non permette di cogliere a pieno tali opportunità, dato che l'unico adattamento già in atto, su scala territoriale e non microaziendale, è la recente diffusione del superintensivo con qualche migliaio di ettari di nuovi impianti di varietà alloctone nel Viterbese;
- nella filiera dell'olio, tra la produzione legittimata per la vendita (secondo fascicoli totali attivi) e un consumatore finale, va rafforzato il ruolo dei 604 operatori notificati per l'imbottigliamento dell'olio EVO del Lazio e delle 7 OP, alcune delle quali riconosciute per l'aggregazione di volumi di minima entità (*ennesimo impatto negativo della frammentazione produttiva*);
- atteso che le risorse finanziarie sono limitate per definizione, e che solo una minima parte dei fascicoli attivi garantisce potenziale accesso al bando per la ristrutturazione degli oliveti o alle misure del Complemento di programmazione regionale, sarebbe necessario rafforzare il ruolo dell'associazionismo e anche dei frantoiani nel contrasto dell'abbandono mediante la creazione di nuove forme di impresa, diverse da quelle individuali, tra l'ampio ventaglio di opzioni che la normativa rende disponibili (*i 438 frantoi attualmente attivi non saranno più sostenibili, se non incorporando servizi reali alla filiera, fino alla gestione colturale, come già in atto in alcuni distretti*);
- il grado di rischio di abbandono centrato solo su parametri fisici, come quello introdotto con DM 70574 del 12/02/2021 appare meno ottimale di quello relativo alle classi attitudinali; tuttavia entrambi non sono applicabili su scala di dettaglio aziendale, ma solo su ambito regionale, atteso che i dati pedologici garantiscono una copertura totale **solo ad una scala 1:250.000**, idonea a valutazioni macroterritoriali che non implementano decisivi fattori sociali; pertanto per le valutazioni di scala comunale che sono di maggior interesse per gli attori locali, viene proposto un indice sintetico

$$I_{(PM)} = \text{superfici oliveti a fascicolo con PCG} / \text{totale superfici oliveti da immagine}$$

che misura in maniera diretta il livello di accesso alle politiche e la legittimazione al mercato, ha il pregio di essere di immediata lettura, è misurabile ad intervalli triennali, ed incorpora le dinamiche socioeconomiche correlate al rischio di abbandono colturale.

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Provincia di Frosinone							
Acquafondata	0	0	0	0	0,28	0,28	0
Acuto	56	68,73	17	1,23	209,06	277,79	24,74
Alatri	360	385,66	50	1,07	1.375,12	1760,79	21,9
Alvito	117	85,39	13	0,73	176,03	261,41	32,66
Amaseno	191	205,94	27	1,08	365,5	571,44	36,04
Anagni	303	286,01	52	0,94	767,11	1053,12	27,16
Aquino	15	1,37	1	0,09	2,72	4,08	33,47
Arce	35	15,01	2	0,43	147,34	162,35	9,24
Arnara	54	14,61	0	0,27	43,95	58,57	24,95
Arpino	287	363,49	71	1,27	551,84	915,33	39,71
Atina	34	22,5	7	0,66	28,85	51,34	43,82
Ausonia	38	32,71	5	0,86	224,65	257,36	12,71
Belmonte Castello	13	3,33	2	0,26	11,73	15,07	22,13
Boville Ernica	200	154,09	13	0,77	765,6	919,7	16,75
Broccostella	31	22,12	6	0,71	123,81	145,93	15,16
Campoli Appennino	51	52,28	8	1,03	284,68	336,96	15,52
Casalattico	15	6,1	4	0,41	5,35	11,45	53,27
Casalvieri	27	14,93	2	0,55	29	43,94	33,99
Cassino	64	44,09	6	0,69	208,58	252,67	17,45
Castelliri	28	13,21	1	0,47	55,13	68,34	19,33
Castelnuovo Parano	5	3,01	0	0,60	26,96	29,96	10,04

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Castrocielo	66	39,33	6	0,60	175,18	214,51	18,33
Castro dei Volsci	110	51,82	3	0,47	153,3	205,12	25,26
Ceccano	72	31,43	2	0,44	92,13	123,55	25,44
Ceprano	39	8,16	0	0,21	43,3	51,46	15,86
Cervaro	80	121,28	13	1,52	401,82	523,1	23,19
Colfelice	13	9,76	6	0,75	46,15	55,9	17,45
Colleparado	7	4,79	2	0,68	60,24	65,03	7,36
Colle S. Magno	17	9,7	0	0,57	59,69	69,39	13,98
Coreno Ausonio	16	12,1	3	0,76	183,94	196,03	6,17
Esperia	83	50,97	5	0,61	273	323,96	15,73
Falvaterra	9	3,96	0	0,44	19,85	23,82	16,64
Ferentino	175	130,2	27	0,74	691,94	822,14	15,84
Filettino	0	0	0	0,00	0	0	0
Fiuggi	8	1,05	2	0,13	54,18	55,24	1,91
Fontana Liri	56	64,79	16	1,16	214,54	279,33	23,2
Fontechiari	38	42,7	9	1,12	90,9	133,6	31,96
Frosinone	57	16,43	1	0,29	130,51	146,94	11,18
Fumone	53	34,45	12	0,65	174,36	208,81	16,5
Gallinaro	82	54,4	13	0,66	102,81	157,21	34,6
Giuliano di Roma	55	44,75	5	0,81	162,01	206,76	21,64
Guarcino	13	14,66	3	1,13	77,4	92,06	15,92
Isola del Liri	36	28,2	6	0,78	154,3	182,5	15,45

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Monte S. G. Campano	171	113,51	16	0,66	741,35	854,86	13,28
Morolo	9	3,74	0	0,42	172,48	176,21	2,12
Paliano	152	115,69	10	0,76	490,36	606,05	19,09
Pastena	45	26,59	2	0,59	145,88	172,46	15,42
Patrica	4	0,3	0	0,08	16,42	16,72	1,8
Pescosolido	75	110,11	21	1,47	259,33	369,44	29,8
Picinisco	51	38,12	6	0,75	77,44	115,56	32,99
Pico	65	37,94	7	0,58	236,77	274,71	13,81
Piedimonte S. Germano	34	15,84	2	0,47	67,52	83,36	19
Piglio	144	116,71	19	0,81	471,57	588,27	19,84
Pignataro Interamna	15	1,53	0	0,10	3,5	5,03	30,49
Pofi	62	27,47	5	0,44	75,72	103,19	26,63
Pontecorvo	120	44,72	7	0,37	145,43	190,15	23,52
Posta Fibreno	27	14	4	0,52	96,13	110,13	12,71
Ripi	214	74,93	3	0,35	196,08	271,02	27,65
Rocca d'Arce	33	29,45	8	0,89	113,23	142,68	20,64
Roccasecca	122	66,04	12	0,54	225,42	291,46	22,66
S. Biagio Saracinisco	1	0,11	0	0,11	0	0,11	100
S. Donato Val di Comino	195	200,86	36	1,03	277,43	478,28	42
S. Giorgio a Liri	9	0,83	0	0,09	4,79	5,62	14,79
S. Giovanni Incarico	35	12,48	2	0,36	70,19	82,67	15,1
S. Ambrogio sul Garigliano	9	3,2	0	0,36	6,04	9,25	34,65

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
S. Andrea del Garigliano	11	4,82	1	0,44	23,8	28,63	16,85
Sant'Apollinare	5	0,31	0	0,06	3,73	4,05	7,78
Sant'Elia Fiumerapido	74	46,15	4	0,62	400,3	446,46	10,34
Santopadre	104	107,19	26	1,03	198,04	305,23	35,12
S. Vittore del Lazio	49	72,16	14	1,47	181,27	253,44	28,47
Serrone	47	28,28	8	0,60	281,28	309,56	9,13
Settefrati	94	96,47	26	1,03	80,2	176,67	54,61
Sgurgola	44	26,22	2	0,60	209,94	236,16	11,1
Sora	71	45,13	12	0,64	332,09	377,22	11,96
Strangolagalli	37	7,97	5	0,22	73,32	81,29	9,8
Supino	7	1,99	1	0,28	45,61	47,6	4,19
Terelle	1	0,32	0	0,32	10,47	10,79	2,97
Torre Cajetani	9	2,76	0	0,31	23,25	26,01	10,61
Torrice	164	59,62	2	0,36	208,39	268,01	22,25
Trevi nel Lazio	0	0	0	0,00	0,22	0,22	0
Trivigliano	18	3,81	0	0,21	30,07	33,88	11,25
Vallecorsa	144	143,9	8	1,00	407,83	551,73	26,08
Vallemaio	9	1,67	0	0,19	17,02	18,69	8,95
Vallerotonda	7	4,76	1	0,68	170,32	175,08	2,72
Veroli	334	418,81	71	1,25	1.805,67	2224,48	18,83
Vicalvi	14	5,37	2	0,38	48,19	53,56	10,03
Vico nel Lazio	29	68,56	7	2,36	249,72	318,28	21,54

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Villa Latina	14	7,67	2	0,55	30,9	38,58	19,89
Villa S. Lucia	13	8,93	1	0,69	42,65	51,58	17,32
Villa S. Stefano	38	32,67	6	0,86	227,25	259,93	12,57
Viticuso	1	0,11	0	0,11	0,19	0,3	37,04
Ripartano FR	5.939	4.819	780	0,62	17.760	22.579	20,25
Provincia di Latina							
Aprilia	337	226,56	29	0,67	139,37	365,93	61,91
Bassiano	39	74,25	15	1,90	217,71	291,96	25,43
Campodimele	31	22,89	6	0,74	87,16	110,06	20,8
Castelforte	38	42,16	9	1,11	236,56	278,72	15,13
Cisterna di Latina	360	184,88	36	0,51	304,62	489,49	37,77
Cori	465	968,68	142	2,08	1.188,15	2.156,82	44,91
Fondi	448	332,58	31	0,74	733,4	1.065,99	31,2
Formia	183	193,3	14	1,06	421,65	614,96	31,43
Gaeta	31	19,73	3	0,64	145,95	165,68	11,91
Itri	249	360,67	51	1,45	946,14	1.306,81	27,6
Latina	278	80,66	10	0,29	109,41	190,07	42,44
Lenola	152	182,12	27	1,20	553,29	735,41	24,76
Maenza	97	123,03	22	1,27	596,74	719,77	17,09
Minturno	84	67,65	4	0,81	290	357,65	18,91
Monte S. Biagio	158	122,08	8	0,77	250,73	372,82	32,75
Norma	133	153,6	25	1,15	352,56	506,16	30,35
Pontinia	159	25,52	4	0,16	43,56	69,09	36,94
Ponza	0	0	0	0,00	3,82	3,82	0
Priverno	159	162,52	22	1,02	759,04	921,56	17,64
Prossedi	59	60,27	11	1,02	318,99	379,26	15,89
Roccagorga	63	63,53	13	1,01	532,3	595,83	10,66

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Rocca Massima	116	134,26	32	1,16	200,8	335,05	40,07
Roccasecca dei Volsci	53	57,35	9	1,08	203,98	261,33	21,95
Sabaudia	27	8,2	1	0,30	7,11	15,31	53,58
S. Felice Circeo	8	4,43	1	0,55	5,38	9,81	45,19
Santi Cosma e Damiano	51	36,62	10	0,72	168,27	204,9	17,87
Sermoneta	204	236,41	38	1,16	369,72	606,13	39
Sezze	156	92,88	15	0,60	513,12	605,99	15,33
Sonnino	524	581,26	52	1,11	1.236,94	1.818,2	31,97
Sperlonga	7	4,98	1	0,71	19,42	24,4	20,4
Spigno Saturnia	62	55,74	9	0,90	109,86	165,6	33,66
Terracina	254	186,97	13	0,74	502,22	689,19	27,13
Ventotene	0	0	0	0	0,63	0,63	0
Ripartano LT	4.985	4.866	663	0,87	11.569	16.434	27,32
Provincia di Rieti							
Accumoli	1	0,04	0	0,04	0	0,04	100
Amatrice	2	0,65	0	0,33	0	0,65	100
Antrodoto	16	4,77	0	0,3	29,77	34,54	13,8
Ascrea	1	0,24	0	0,24	0,15	0,39	62,1
Belmonte in Sabina	5	1,32	0	0,26	0,25	1,57	84,3
Borbona		0	0	0	0	0	0
Borghose	1	0	0	0	0,49	0,5	0,24
Borgo Velino	12	4,86	0	0,4	21,54	26,4	18,41
Cantalice	36	7,68	0	0,21	6,06	13,75	55,89
Cantalupo in Sabina	61	68,28	20	1,12	115,32	183,6	37,19
Casaprota	78	156,6	29	2,01	173,5	330,1	47,44
Casperia	96	214,78	37	2,24	151,91	366,69	58,57
Castel di Tora	6	2,73	0	0,46	2,67	5,4	50,62

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Castelnuovo di Farfa	49	195,05	31	3,98	104,6	299,65	65,09
Castel S. Angelo	27	26,2	3	0,97	63,63	89,84	29,17
Cittaducale	45	56,16	11	1,25	111,84	168	33,43
Cittareale	0	0	0	0	0	0	0
Collalto Sabino	1	0,07	0	0,07	0,12	0,19	37,8
Colle di Tora	1	0,18	0	0,18	0	0,18	100
Collegiove	0	0	0	0	0	0	0
Collecchio	78	77,31	14	0,99	84,42	161,72	47,8
Colli sul Velino	4	4,63	0	1,16	0,11	4,74	97,59
Concerviano	1	0,12	0	0,12	0	0,12	100
Configni	77	71,2	17	0,92	50,76	121,96	58,38
Contigliano	26	4,93	0	0,19	2,12	7,06	69,92
Cottanello	53	59,85	12	1,13	35,2	95,05	62,97
Fara in Sabina	453	1.384,08	214	3,06	793,38	2177,47	63,56
Fiamignano	3	0,43	0	0,14	0	0,43	100
Forano	45	76,76	10	1,71	61,6	138,36	55,48
Frasso Sabino	37	47,02	18	1,27	85,98	133,01	35,35
Greccio	5	0,57	0	0,11	1,14	1,71	33,57
Labro	12	11,42	2	0,95	19,17	30,59	37,32
Leonessa	1	0,06	0	0,06	0	0,06	100
Longone Sabino	8	3,95	1	0,49	11,43	15,38	25,68
Magliano Sabina	127	102,8	15	0,81	53,38	156,18	65,82
Marcetelli	0	0	0	0	0	0	0
Micigliano	1	0,27	0	0,27	0	0,27	100
Mompeo	90	164,18	36	1,82	166,2	330,38	49,69
Montasola	26	28,72	8	1,1	51,12	79,84	35,97
Montebuono	95	99,69	17	1,05	99,98	199,68	49,93
Monteleone Sabino	164	283,47	57	1,73	277,42	560,89	50,54

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Montenero Sabino	33	24,16	7	0,73	43,07	67,23	35,94
Monte S. Giovanni in Sabina	15	10,74	3	0,72	7,56	18,3	58,7
Montopoli di Sabina	234	574,51	106	2,46	527,52	1102,02	52,13
Morro Reatino	15	2,21	1	0,15	2,02	4,23	52,3
Nespolo	0	0	0	0	0,12	0,12	0
Orvinio	2	0,75	1	0,37	5,03	5,78	12,95
Paganico Sabino	3	0,79	0	0,26	0	0,79	100
Pescorocchiano	0	0	0	0	0,58	0,58	0
Petrella Salto	3	0,33	0	0,11	0	0,33	100
Poggio Bustone	35	14,29	0	0,41	26,04	40,33	35,42
Poggio Catino	58	91,62	27	1,58	86,52	178,13	51,43
Poggio Mirteto	145	265,81	56	1,83	226,64	492,46	53,98
Poggio Moiano	215	300,22	67	1,4	150,85	451,07	66,56
Poggio Nativo	226	350,63	93	1,55	324,66	675,29	51,92
Poggio S. Lorenzo	39	111,78	16	2,87	90,03	201,81	55,39
Posta	1	0,01	0	0,01	0	0,01	100
Pozzaglia Sabina	6	4,37	2	0,73	1,4	5,77	75,7
Rieti	73	28,02	2	0,38	37,78	65,8	42,58
Rivodutri	23	5,08	0	0,22	3,09	8,18	62,17
Roccantica	25	63,09	8	2,52	68,72	131,81	47,87
Rocca Sinibalda	28	22,2	4	0,79	48,61	70,82	31,36
Rocca Sinibalda	28	22,2	4	0,79	48,61	70,82	31,36
Salisano	46	97,17	20	2,11	80,94	178,11	54,55
Scandriglia	242	739,82	134	3,06	526,67	1266,49	58,42
Selci	59	60,72	16	1,03	92,85	153,57	39,54
Stimigliano	32	45,7	13	1,43	33,87	79,57	57,43
Tarano	95	121,14	29	1,28	47,14	168,28	71,99
Toffia	113	187,73	49	1,66	169,79	357,52	52,51

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Torricella in Sabina	39	58,15	11	1,49	94,26	152,41	38,15
Torri in Sabina	139	268,16	59	1,93	125,59	393,74	68,1
Turania	0	0	0	0	44,19	44,19	0
Vacone	30	41,37	20	1,38	0	41,37	100
Varco Sabino	0	0	0	0	0	0	0
Riportano RI	3.718	6.652	1.296	0,93	5.441	12.092	51,52
Città Metropolitana di Roma							
Affile	10	10,81	1	1,08	123,35	134,16	8,06
Agosta	1	0,04	0	0,04	2,71	2,75	1,34
Albano Laziale	42	28,37	7	0,68	168,4	196,77	14,42
Allumiere	18	26,28	1	1,46	29,5	55,78	47,12
Anguillara Sabazia	56	16,74	5	0,30	20,27	37,02	45,23
Anticoli Corrado	3	1,9	0	0,63	66,34	68,24	2,78
Anzio	10	10,89	2	1,09	12,7	23,59	46,16
Arcinazzo Romano	2	0,8	1	0,40	31,38	32,18	2,49
Ariccia	33	27,99	5	0,85	71,35	99,34	28,18
Arsoli	4	4,23	1	1,06	32,62	36,85	11,48
Artena	141	71,9	10	0,51	139,92	211,82	33,94
Bellegra	8	6,61	0	0,83	206,65	213,26	3,1
Bracciano	91	144,18	13	1,58	93,07	237,25	60,77
Camerata Nuova	0	0	0	0,00	0	0	0
Campagnano di Roma	33	33,9	3	1,03	80,94	114,84	29,52
Canale Monterano	36	53,68	9	1,49	108,96	162,64	33,01
Canterano	3	1,33	0	0,44	15,72	17,05	7,81
Capena	80	103,82	23	1,30	259,34	363,16	28,59
Capranica Prenestina	1	0,08	0	0,08	0	0,08	100
Carpineto Romano	43	55,88	12	1,30	353,57	409,45	13,65

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Casape	24	23,08	12	0,96	171,85	194,93	11,84
Castel Gandolfo	6	6,05	1	1,01	59,49	65,54	9,24
Castel Madama	73	122,79	26	1,68	378,52	501,31	24,49
Castelnuovo di Porto	37	49,36	9	1,33	92,88	142,23	34,7
Castel S. Pietro Romano	9	4,83	1	0,54	72,33	77,16	6,26
Cave	17	17,35	3	1,02	124,11	141,46	12,26
Cerreto Laziale	3	2,95	1	0,98	23,68	26,63	11,09
Cervara di Roma	3	0,66	0	0,22	41,85	42,51	1,55
Cerveteri	282	212,26	22	0,75	122,25	334,51	63,45
Ciciliano	8	9,86	4	1,23	28,42	38,28	25,76
Cineto Romano	4	6,12	1	1,53	163,92	170,04	3,6
Civitavecchia	68	48,1	6	0,71	48,59	96,69	49,75
Civitella S. Paolo	44	64,14	12	1,46	207,07	271,21	23,65
Colleferro	5	0,9	0	0,18	1,33	2,23	40,4
Colonna	14	6,92	4	0,49	30,4	37,32	18,55
Fiano Romano	81	75,38	12	0,93	239,56	314,93	23,93
Filacciano	9	6,46	2	0,72	30,24	36,7	17,61
Formello	33	44,12	7	1,34	83,76	127,88	34,5
Frascati	74	117,36	21	1,59	179,4	296,76	39,55
Galliciano nel Lazio	31	32,41	7	1,05	193,56	225,97	14,34
Gavignano	15	4,53	0	0,30	35,01	39,54	11,45
Genazzano	45	25,42	4	0,56	241,69	267,11	9,52
Genzano di Roma	61	44,49	6	0,73	200,91	245,4	18,13
Gerano	2	3,88	1	1,94	47,57	51,45	7,55
Gorga	6	1,85	0	0,31	17,12	18,97	9,76
Grottaferrata	32	70,55	11	2,20	36,05	106,61	66,18
Guidonia Montecelio	100	100,29	16	1,00	498,22	598,5	16,76
Jenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Labico	5	0,86	0	0,17	0,69	1,55	55,46
Lanuvio	107	125,89	20	1,18	281,82	407,71	30,88
Licenza	4	13,51	4	3,38	105,25	118,76	11,37
Magliano Romano	17	14,83	3	0,87	32,01	46,84	31,66
Mandela	11	20,07	4	1,82	94,33	114,4	17,54
Manziana	23	23,45	3	1,02	51,94	75,39	31,11
Marano Equo	2	0,75	0	0,38	5,04	5,79	12,98
Marcellina	236	281,3	96	1,19	407	688,29	40,87
Marino	37	11,19	3	0,30	39,46	50,65	22,09
Mazzano Romano	36	25,34	3	0,70	96,5	121,83	20,8
Mentana	86	101,69	38	1,18	416,62	518,31	19,62
Monte Compatri	41	17,88	7	0,44	159,67	177,56	10,07
Monteflavio	10	7,95	5	0,80	110,82	118,77	6,69
Montelanico	18	20,09	3	1,12	28,72	48,81	41,17
Montelibretti	468	855,28	216	1,83	491,17	1346,45	63,52
Monte Porzio Catone	33	66,18	12	2,01	80,74	146,91	45,04
Monterotondo	37	53,32	13	1,44	180,9	234,22	22,77
Montorio Romano	197	411,31	108	2,09	327,41	738,72	55,68
Moricone	367	610,19	169	1,66	360,58	970,77	62,86
Morlupo	39	42,39	7	1,09	249,62	292,01	14,52
Nazzano	14	13,11	6	0,94	64,92	78,03	16,8
Nemi	1	0,21	0	0,21	4,45	4,66	4,53
Nerola	224	585,42	117	2,61	285,82	871,24	67,19
Nettuno	40	20,21	1	0,51	27,44	47,66	42,42
Olevano Romano	55	26,55	3	0,48	359,48	386,03	6,88
Palestrina	28	22,79	4	0,81	107,38	130,17	17,51
Palombara Sabina	449	911,04	209	2,03	1.281,61	2192,65	41,55
Percile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Pisoniano	4	1,62	0,00	0,41	80,34	81,96	1,98
Poli	58	102,17	20	1,76	419,96	522,13	19,57
Pomezia	72	39	5	0,54	64,98	103,99	37,51
Ponzano Romano	43	58,47	9	1,36	64,6	123,07	47,51
Riano	35	21,24	8	0,61	74,35	95,6	22,22
Rignano Flaminio	51	37,03	8	0,73	122,88	159,91	23,16
Riofreddo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rocca Canterano	1	0,65	0	0,65	11,8	12,45	5,26
Rocca di Cave	5	2,8	1	0,56	49,66	52,46	5,35
Rocca di Papa	2	0,94	1	0,47	14,02	14,96	6,27
Roccagiovine	2	6,83	2	3,42	36,54	43,37	15,75
Rocca Priora	3	0,22	0	0,07	10,49	10,7	2,01
Rocca Santo Stefano	2	0,4	1	0,20	34,41	34,81	1,16
Roiate	1	0	0	0,00	33,68	33,68	0
Roma	640	766,95	104	1,20	488,78	1255,73	61,08
Roviano	5	3,72	0	0,74	64,17	67,89	5,48
Sacrofano	44	78,51	9	1,78	221,82	300,33	26,14
Sambuci	6	9,76	2	1,63	63,48	73,24	13,32
San Gregorio da Sassola	112	361,55	50	3,23	521,64	883,19	40,94
San Polo dei Cavalieri	204	267,07	92	1,31	436,18	703,25	37,98
Santa Marinella	12	1,07	0	0,09	2,43	3,51	30,61
Sant'Angelo Romano	81	99,35	26	1,23	345,92	445,27	22,31
Sant'Oreste	102	144,12	29	1,41	202,04	346,15	41,63
San Vito Romano	20	25,55	3	1,28	142,34	167,89	15,22
Saracinesco	6	5,73	2	0,96	32,87	38,6	14,83
Segni	51	42,26	7	0,83	125,34	167,59	25,21
Subiaco	27	30,7	3	1,14	200,04	230,74	13,3
Tivoli	221	588,33	104	2,66	635,92	1224,25	48,06

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Tolfa	31	17,94	5	0,58	8,6	26,54	67,58
Torrta Tiberina	14	21,16	5	1,51	41,76	62,92	33,63
Trevignano Romano	20	29,61	5	1,48	42,05	71,66	41,32
Vallepetra	0	0	0	0,00	0	0	0
Vallinfreda	1	0,14	0	0,14	0	0,14	100
Valmontone	15	1,59	1	0,11	3,37	4,96	31,98
Velletri	284	287,99	31	1,01	625,85	913,83	31,51
Vicovaro	37	70,53	11	1,91	295,31	365,84	19,28
Vivaro Romano	0	0	0	0,00	0	0	0
Zagarolo	32	18,2	5	0,57	110,1	128,31	14,19
Lariano	15	5,65	0	0,38	74,26	79,91	7,07
Ladispoli	54	21,26	1	0,39	18,53	39,79	53,43
Ardea	59	50,84	8	0,86	49,07	99,91	50,88
Ciampino	12	16,11	2	1,34	44,64	60,75	26,51
San Cesareo	25	12,31	3	0,49	98,98	111,29	11,06
Fiumicino	101	81,54	11	0,81	15,01	96,55	84,45
Fonte Nuova	51	45,07	11	0,88	300,53	345,59	13,04
Riportano RM	6.847	9.360	1.921	0,97	17.067	26.427	25,68
Provincia di Viterbo							
Acquapendente	81	70,06	13	0,86	30,51	100,57	69,66
Arlena di Castro	167	251,64	50	1,51	51,9	303,53	82,9
Bagnoregio	109	121,7	26	1,12	90,04	211,75	57,48
Barbarano Romano	76	71,05	13	0,93	105,17	176,22	40,32
Bassano Romano	36	27,76	1	0,77	25,01	52,77	52,61
Bassano in Teverina	28	10,18	4	0,36	45,04	55,22	18,44
Blera	214	318,91	47	1,49	220,4	539,31	59,13
Bolsena	113	207,34	44	1,83	234,8	442,14	46,9

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Bomarzo	77	117,48	27	1,53	82,5	199,98	58,74
Calcata	38	21,07	1	0,55	49,76	70,83	29,74
Canepina	36	15	2	0,42	25,05	40,06	37,46
Canino	703	1.638,39	279	2,33	190,1	1828,5	89,6
Capodimonte	106	92,57	16	0,87	20,72	113,29	81,71
Capranica	37	20	4	0,54	4,33	24,33	82,2
Caprarola	258	48,62	2	0,19	22,81	71,42	68,07
Carbognano	130	39,69	1	0,31	19,88	59,57	66,63
Castel Sant'Elia	32	17,16	2	0,54	79,69	96,85	17,72
Castiglione in Teverina	59	81,88	17	1,39	43,8	125,68	65,15
Celleno	87	72,35	14	0,83	47,73	120,08	60,25
Cellere	164	230,61	70	1,41	76,44	307,05	75,1
Civita Castellana	90	81,36	12	0,90	64,98	146,34	55,6
Civitella d'Agliano	89	108,24	24	1,22	109,64	217,88	49,68
Corchiano	317	117,51	5	0,37	71,88	189,39	62,05
Fabrica di Roma	169	44,97	5	0,27	63,47	108,44	41,47
Faleria	115	75,71	8	0,66	58,53	134,24	56,4
Farnese	148	229,4	40	1,55	73,63	303,02	75,7
Gallese	183	107,29	14	0,59	77,58	184,87	58,04
Gradoli	66	115,24	11	1,75	97,32	212,56	54,22
Graffignano	75	67,64	9	0,90	127,04	194,67	34,74
Grotte di Castro	75	61,29	3	0,82	52,5	113,79	53,87
Ischia di Castro	247	304,79	75	1,23	70	374,79	81,32
Latera	44	27,86	4	0,63	26,16	54,02	51,58
Lubriano	43	23,08	6	0,54	15,09	38,18	60,46
Marta	192	203,21	50	1,06	217,31	420,52	48,32
Montalto di Castro	429	357,88	39	0,83	65,34	423,22	84,56

COMUNE	N. aziende con olivo a fascicolo PCG18	Ettari olivo PCG18	N. aziende con SAU olivetata a fascicolo > 2 ha	Media SAU olivetata per azienda con fascicolo	Ettari altri oliveto (non a fascicolo PCG)	Totale ettari olivo PCG2018 + Altri Oliveti	IPM =SAU oliveti a fascicolo sul totale comunale da immagine
Montefiascone	563	618,27	119	1,10	211,19	829,46	74,54
Monte Romano	130	129,87	18	1,00	33,29	163,16	79,6
Monterosi	16	5,38	0	0,34	17,14	22,52	23,89
Nepi	84	95,73	16	1,14	27,89	123,62	77,44
Onano	11	1,42	0	0,13	0,59	2,01	70,8
Oriolo Romano	14	6,7	1	0,48	5,46	12,16	55,1
Orte	82	82,24	11	1,00	59,1	141,34	58,19
Piansano	85	15,01	2	0,18	11,05	26,05	57,6
Proceno	25	12,78	2	0,51	7,94	20,72	61,66
Ronciglione	108	32,79	3	0,30	10,11	42,91	76,43
Villa S. Giovanni in Tuscia	67	55,76	16	0,83	144,33	200,09	27,87
San Lorenzo Nuovo	81	50,4	13	0,62	60,02	110,42	45,64
Soriano nel Cimino	387	230,94	25	0,60	300,3	531,24	43,47
Sutri	41	14,19	1	0,35	7,83	22,02	64,43
Tarquinia	399	153,49	17	0,38	31,09	184,58	83,16
Tessennano	103	231,07	49	2,24	41,51	272,58	84,77
Tuscania	642	603,56	91	0,94	141,45	745,02	81,01
Valentano	90	24,36	8	0,27	20,79	45,15	53,96
Vallerano	102	22,65	1	0,22	29,21	51,86	43,67
Vasanello	158	48,12	4	0,30	48,2	96,32	49,96
Vejano	11	19,71	2	1,79	12	31,71	62,16
Vetralla	482	865,99	152	1,80	626,57	1492,56	58,02
Vignanello	304	63,29	2	0,21	59,84	123,13	51,4
Viterbo	1197	1.833,07	334	1,53	1.088,55	2921,62	62,74
Vitorchiano	109	146,57	30	1,34	154,53	301,1	48,68
Riportano VT	10.124	10.762	1.855	0,88	5.806	16.568	58,73